



C O M U N E D I A S S E M I N I

Provincia di Cagliari

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E
CONTRIBUTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N°241***

Premessa

Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 1 - Obiettivi generali e settori di intervento

L'Amministrazione Comunale può concedere sovvenzioni e contributi finanziari, al fine di favorire la crescita civile e culturale nonché la valorizzazione del territorio, per promuovere e valorizzare le arti e lo spettacolo, in tutte le loro espressioni, nonché tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i principi dello Statuto.

I settori d'intervento, nei limiti delle risorse a disposizione, sono, di norma, i seguenti:

- a) attività ricreative del tempo libero e sociale;
- b) attività per la tutela di valori monumentali, storici, e tradizionali;
- c) cultura ed informazione;
- d) sviluppo economico;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) protezione civile;

Per ciascun settore d'intervento, sono individuate le attività e le iniziative che, in genere, lo caratterizzano, comprese le attività ad esso riconducibili.

Sono ammesse al contributo esclusivamente le manifestazioni:

- a) che si svolgono in luogo pubblico
- b) patrocinate, a titolo non oneroso, dall'Amministrazione Comunale, che le ha reputate meritevoli
- c) realizzate da Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Assemini

L'incidenza massima del contributo da erogare per ciascun settore d'intervento, sull'importo delle spese rendicontate, al netto degli incassi, viene fissata nella misura del 70%.

Art. 2 - Destinatari

La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in precedenza, almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

I soggetti, destinatari dei contributi annuali e dei contributi per singole manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a fare risultare dagli atti e dai mezzi con i quali realizzano e manifestano tali attività, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 3 - Albo delle Associazioni

Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un albo di associazioni cittadine che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nell'art. 1.

L'Assessorato della Cultura cura l'aggiornamento dell'albo delle associazioni.

Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni i soggetti dovranno produrre istanza al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno, redatta in carta semplice e che dovrà essere corredata dai documenti richiesti:

- Atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata;

- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- Copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni costituite nell'anno di presentazione della domanda;
- Relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- Codice fiscale dell'associazione;
- Fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente o del legale rappresentante.

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta la irricevibilità della domanda stessa.

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 28 febbraio.

Le Associazioni già iscritte dovranno comunicare solo le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

Art. 4 - Procedure

Successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta Comunale determina gli indirizzi e la percentuale di incidenza massima del contributo per ogni settore di intervento.

In seguito, il Responsabile competente pubblicherà all'Albo Pretorio il bando che fisserà i termini, perentori, per la ricezione delle domande di contributo.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

A seguito delle istanze istruite, le stesse vengono riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le domande che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

L'attribuzione o il diniego del contributo sono disposti con determinazione del Responsabile competente per materia, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, delle risorse e dei criteri di incidenza massima di cui al comma 1.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere al Responsabile competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici possono anche consistere nella concessione di beni e servizi.

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai predetti soggetti richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i destinatari di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, Privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

Art. 5 - Modalità per l'accesso

Le domande e le proposte presentate, dovranno essere opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:

- a) Da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare, o già realizzate, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere internazionale, nazionale o locale della stessa;
- b) Dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) Dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;
- d) Dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- e) Da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini dell'istruttoria;
- f) Dalla dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
- g) Nel caso in cui le manifestazioni per le quali si chiede il contributo siano già state realizzate nel momento della pubblicazione del bando, l'associazione richiedente dovrà trasmettere, unitamente alla documentazione sopra elencata, anche il rendiconto/consuntivo della stessa, con l'utilizzo della modulistica allegata al bando, e le relative pezze giustificative.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

Art. 6 - Criteri di valutazione

Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della validità delle proposte e delle disponibilità, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) rilevanza sociale e culturale;
- b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico- culturale della città e del territorio;
- d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il nome di Assemini, le sue risorse, la storia e la cultura.

Art. 7 - Modalità per il pagamento

La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata in un'unica soluzione previo provvedimento del responsabile del Servizio competente, il quale darà atto delle regolarità della documentazione presentata.

Art. 8 - Spese ammissibili

Nei preventivi e rendiconti di tali manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese spese per prestazioni assicurative relative al personale dell'ente ed ai volontari che collaborano, nonché ad oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore può disporre o che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o di altri Enti pubblici o privati.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche strettamente necessarie alla manifestazione;

- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- g) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione sia ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.);
- h) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
- i) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare);

Documentazione ammissibile:

Compensi a persone:

- a) Se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge;
- b) Per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d'università, ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale e facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura di legge a titolo di imposta e, in ogni

caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.

- d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
- e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
- f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il nominativo dei fruitori.

Art. 9 - Spese non ammissibili

- 1. Le spese di rappresentanza;
- 2. Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- 3. Acquisto beni durevoli;
- 4. Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per lo svolgimento delle stesse.
- 5. Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di tariffario.
- 6. Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quant'altro non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.
- 7. Non sono ammissibili per il contributo, fatture e/o ricevute emesse da coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado, tale limitazione vige per i rappresentanti legali delle Associazioni e/o Ditte interessate.
- 8. Sono, altresì, inammissibili le spese relative ai contratti stipulati dalle Associazioni per gestione siti web, polizze assicurative che non siano strettamente correlate ed esclusivamente riferite alla manifestazione per cui si chiede il contributo.

Art. 10 - Revoca del beneficio

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa;
- In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Art. 11 - Patrocinio

Il patrocinio, non oneroso, di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, trenta (30) giorni prima della data dell'evento, e deve essere concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale e reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio, non oneroso, non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 12 - Revoca delle concessioni

La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamento.

Con la notifica del provvedimento, gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 13 – Norme finali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 25.07.2007.